



N. 162 - gennaio 2020

## A.S. 1664: D.L. 1/2020 - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

*Il [D.L. n. 1 del 2020](#) reca l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Esso ridisegna dunque le attribuzioni e le competenze dei due Ministeri, derivanti dallo spacchettamento del Ministero unico, già nel passato interessato ad operazioni di divisione e riunificazione (si veda infra). Il relativo disegno di legge di conversione è stato presentato in Senato ([A.S. 1664](#)) e assegnato alla 7<sup>a</sup> Commissione in sede referente.*

### La composizione del Governo e il numero dei Ministeri

La Costituzione riserva alla legge l'ordinamento della **Presidenza del Consiglio dei ministri** e la determinazione del **numero**, delle **attribuzioni** e dell'**organizzazione** dei **Ministeri** ([art. 95](#), 3° comma, Cost.).

La riserva di legge per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata attuata dalla [L. 400/1988](#), ampiamente modificata per questo aspetto dal [d.lgs. 303/1999](#), adottato in base alla delega contenuta nella [L. 59/1997](#) (la cosiddetta "legge Bassanini").

La riserva di legge in tema di Ministeri è stata attuata dal già richiamato d.lgs. 303/1999 (relativo all'organizzazione della Presidenza del Consiglio), e dal [d.lgs. 300/1999](#) (organizzazione dei Ministeri), anch'esso di attuazione della legge 59/1997, su cui interviene appunto il decreto-legge in esame.

Prima del D.L. 1/2020, il numero dei Ministeri era pari a 13, mentre ora, in virtù della divisione del MIUR, il **numero dei Ministeri** passa a **14**. Il numero massimo complessivo dei **membri del Governo** a qualunque titolo, compresi i Ministri, i Ministri senza portafoglio, i Vice ministri e i Sottosegretari, resta comunque pari a **65**; inoltre, la composizione del Governo deve essere coerente con il principio di **pari opportunità di genere** sancito dall'articolo 51 della Costituzione ([art. 4, co. 10](#), del D.L. in esame, che abroga fra l'altro l'art. 1, co. 376, della [L. 244/2007](#)).

### Breve storia dell'assetto del MIUR

Si ricorda che la [L. 168/1989](#) ha istituito il **Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica** (MURST), che si affiancava al **Ministero della pubblica istruzione** (MPI) in base al [R.D. n. 142 del 29 maggio del 1944](#).

Il **d.lgs. 300/1999** ha invece previsto l'**unificazione** dei due Ministeri nel **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca** (MIUR), divenuto operativo a partire dal 2001.

Il nuovo **scorporo** si è avuto ad opera del **D.L.181/2006**, che ha previsto due distinti Ministeri, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.

Il **D.L. 85/2008** ha invece **riaccorpato** le due Istituzioni in un'unica struttura ministeriale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), tenuto conto che l'art. 1, co. 376, della L. 244/2007 - come modificato dall'art. 1, co. 1, della **L. 172/2009** e dall'art. 15, co. 3-*bis*, del **D.L. 195/2009** - aveva stabilito che il numero dei Ministeri fosse pari a 13 e numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Vice ministri e Sottosegretari, non potesse essere superiore a 65 (su cui - come si è detto - interviene il provvedimento in esame, si veda *infra*).

Nella tabella che segue si dà conto dei Ministri che si sono succeduti, a partire dalla prima unificazione applicata dalla XIV legislatura, al vertice del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nella versione unificata o separata).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	MINISTRI
<i>D.lgs. 300/1999</i>	<i>XIV legislatura</i>	
Ministero unificato (MIUR)	II Berlusconi 11.6.2001 - 22.4.2005	Moratti
	III Berlusconi 23.4.2005 - 16.5.2006	Moratti
<i>D.L.181/2006</i>	<i>XV legislatura</i>	
Ministero della pubblica istruzione (MPI)	II Prodi 17.5.2006 - 6.5.2008	Fioroni
Ministero dell'università e della ricerca (MUR)		Mussi
<i>D.L. 85/2008</i>	<i>XVI legislatura</i>	
Ministero unificato (MIUR)	IV Berlusconi 7.5.2008 - 12.11.2011	Gelmini
	Monti 16.11.2011 - 21.12.2012	Profumo
<i>D.L. 85/2008</i>	<i>XVII legislatura</i>	
Ministero unificato (MIUR)	Letta 28.4.2013 - 14.2.2014	Carrozza
	Renzi 21.2.2014 - 7.12.2016	Giannini
	Gentiloni 12.12.2016 - 24.3.2018	Fedeli
<i>D.L. 85/2008 poi D.L. 1/2020</i>	<i>XVIII legislatura</i>	
Ministero unificato (MIUR)	I Conte 31.5.2018 - 20.8.2019	Bussetti
dal 10 gennaio 2020: Ministero dell'istruzione (MI)	II Conte 4.9.2019	Fioramonti
		Azzolina
dal 10 gennaio 2020: Ministero dell'università e della ricerca (MUR)		Manfredi

L'attuale organizzazione del MIUR, nella composizione unica, è stata disciplinata da ultimo con [D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140](#), in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del [D.L.104/2019](#). Detto D.P.C.M. ha abrogato il D.P.C.M. 47/2019.

## Le tappe della nuova divisione del Ministero nella XVIII legislatura

Dopo le dimissioni del I Governo Conte del 20 agosto 2019, il Presidente della Repubblica Mattarella, il 29 agosto, conferisce l'incarico di formare il nuovo Governo al Presidente del Consiglio dimissionario, che accetta con riserva.

Il 4 settembre il Presidente del Consiglio scioglie la riserva e presenta la lista dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, quindi, con quattro distinti decreti adottati il 4 settembre e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2019:

- accetta le dimissioni rassegnate il 20 agosto 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri prof. Giuseppe Conte in nome proprio e dei Ministri componenti il Consiglio medesimo;
- accetta, su proposta del Presidente del Consiglio, le dimissioni rassegnate dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri;
- nomina il prof. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei ministri;
- nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i 21 Ministri del nuovo Governo (di cui 13 con portafoglio e 8 senza portafoglio), tra cui il ministro Lorenzo Fioramonti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il 25 dicembre 2019, il ministro Fioramonti rassegna le sue dimissioni presentando una lettera al Presidente del Consiglio, che assume quindi *ad interim* l'incarico di Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il 28 dicembre 2019, durante la [conferenza stampa](#) di fine anno, il Presidente del Consiglio annuncia l'imminente nomina di due nuovi Ministri, Lucia Azzolina (allora Sottosegretario al MIUR) per il Ministero dell'istruzione e Gaetano Manfredi (presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane - CRUI) per il Ministero dell'università e della ricerca; detti Ministeri sarebbero stati istituiti con un atto legislativo.

Il Consiglio dei ministri, nella [riunione n. 22](#) del 9 gennaio 2020, approva un decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, che sostituiscono l'attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020.

Il 10 gennaio 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica la nomina dell'onorevole Lucia Azzolina a Ministro dell'istruzione, e del professor Gaetano Manfredi a Ministro dell'università e della ricerca, cessando, pertanto, dalla carica assunta *ad interim* di Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Subito dopo i nuovi Ministri prestano giuramento nelle mani del Capo dello Stato.

## Contenuto

Il provvedimento si compone di **6 articoli**. È corredato da relazione illustrativa, analisi tecnico-normativa (ATN) e relazione tecnica.

L'**articolo 1** istituisce due Ministeri, il **Ministero dell'istruzione** (MI) e il **Ministero dell'università e della ricerca** (MUR), sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa. A tal fine, novella il d.lgs. 300/1999 modificando l'elenco dei 13 Ministeri, che diventano dunque 14 a seguito della separazione tra Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca.

I nuovi Ministeri, inoltre, succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., subentrano nei rapporti processuali (**articolo 4, comma 11**).

L'**articolo 2** definisce l'**istituzione**, le **aree funzionali** e l'**ordinamento** dei due Ministeri, mediante novelle al d.lgs. 300/1999. Nello specifico, per quanto attiene al **Ministero dell'istruzione**, viene **sostituito il capo XI** (artt. 49, 50 e 51) del suddetto d.lgs. 300, mentre con riferimento al **Ministero dell'università e della ricerca** viene **introdotto un nuovo capo XI-bis** (artt. 51-bis, 51-ter e 51-quater). Le **nuove denominazioni** di "Ministero dell'istruzione" e "Ministero dell'università e della ricerca" sostituiscono, ad ogni effetto, la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con riguardo alle funzioni indicate, rispettivamente, dagli artt. 49 e 50, 51-bis e 51-ter del d.lgs. 300/1999, come modificati dall'art. 2 in commento (**articolo 4, commi 8 e 9**).

L'**articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 49"** attribuisce al Ministero dell'istruzione le **funzioni e i compiti** spettanti allo Stato in ordine al **sistema educativo di istruzione e formazione** di cui all'articolo 2 della [L. 53/2003](#). Al medesimo Ministero sono trasferite, con le inerenti **risorse finanziarie, strumentali e di personale**, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti delle aree funzionali individuate dal capoverso "Art. 50", eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'**articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 50"** individua le **aree funzionali** nelle quali il Ministero dell'istruzione svolge le funzioni di spettanza statale. Esse divengono **19**, in luogo delle 11 previste dall'art. 50, co. 1, lett. *a*), del d.lgs. 300/1999 nel testo anteriore al D.L. 1/2020, che distingueva tali aree riferendole "all'istruzione non universitaria". Molte delle aree funzionali ora incluse nelle novelle al d.lgs. 300/1999, prima non presenti, ricalcano specifiche attribuzioni dei Dipartimenti attualmente esistenti in base al D.P.C.M. 140/2019, che vengono dunque legificate.

Le nuove aree funzionali del Ministero dell'istruzione<sup>1</sup> sono:

1. organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, "inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca" (tale ultima precisazione non era prevista nel d.lgs.300/1999, ma rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, quanto alla definizione delle classi di abilitazione (art. 5, co. 5, D.P.C.M. 140/2019) e Direzione generale per il personale scolastico, quanto alla formazione iniziale dei docenti (art. 5, co. 6, D.P.C.M. 140/2019);

<sup>1</sup> Ai fini di un confronto tra le norme, nell'elenco relativo alle aree funzionali si forniscono ulteriori specificazioni solo con riferimento ad aree non espressamente menzionate dal d.lgs. 300/1999 nella versione *ante* riforma.

2. definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;
3. definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione (riproduce le attuali competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019*);
4. definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale (riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019*);
5. valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale (riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019*);
6. definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
7. definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo (riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019*);
8. attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica<sup>2</sup>, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali (rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019*);
9. formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019*);
10. assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo, "anche" in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore.

Il d.lgs. 300/1999, nella versione anteriore alla riforma in commento, annoverava tra le aree funzionali di "istruzione non universitaria" l'"assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore". Inoltre nell'art. 5, co. 1, del D.P.C.M. 140/2019, per tale area - inerente le funzioni del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - si fa riferimento al "raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca", che svolge funzioni inerenti l'università e la ricerca. Reciprocamente, l'art. 6 del citato D.P.C.M. attribuiva al Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca "la promozione della connessione tra il mondo dell'istruzione e quello della formazione superiore, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione (e) formazione". *Si valuti dunque un chiarimento sulle competenze relative a tale area funzionale;*

11. congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del [d.lgs. 213/2009](#) è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione.

Il D.P.C.M.140/2019 attribuisce attualmente le funzioni di indirizzo dell'INVALSI e dell'INDIRE, relative allo svolgimento dei processi di valutazione e autovalutazione delle scuole al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, mentre quelle di vigilanza dell'INVALSI e dell'INDIRE al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca;

<sup>2</sup> Sul punto l'art. 49 del d.lgs. 300/1999 menzionava le competenze di cui alla L. 23/1996, relative all'edilizia scolastica.

12. promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione (riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019*);
13. sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal [d.lgs. 64/2017](#);
14. determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;
15. ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;
16. riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea (riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019*);
17. consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;
18. programmi operativi finanziati dall'Unione europea (rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019*). *Al riguardo, si segnala che l'attuale normativa menziona espressamente i programmi operativi "nazionali nel settore dell'istruzione"*;
19. altre competenze assegnate dalla legge 107/2015, nonché dalla vigente legislazione.

Rispetto al d.lgs. 300/1999, non sono menzionate le aree funzionali inerenti la "valutazione del sistema scolastico" (a meno che quest'ultima non debba ritenersi compresa nelle aree nn. 10 e 11) e le istituzioni di cui all'art. 137, co. 2, del [d.lgs. 112/1998](#) (si tratta delle scuole militari, delle attività connesse a difesa e sicurezza, nonché gli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari).

**L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 51"** specifica l'ordinamento del Ministero dell'istruzione, che si articola in **2 Dipartimenti** in relazione alle summenzionate aree funzionali.

L'organizzazione attuale del MIUR prevede 3 Dipartimenti (per il sistema educativo di istruzione e di formazione; per la formazione superiore e la ricerca; per le risorse umane, finanziarie e strumentali).

Si stabilisce inoltre che il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a 24, inclusi i 2 Capi Dipartimento. In virtù del **capoverso "Art. 51-quater"** che prevede per il Ministero dell'università e della ricerca 6 posizioni dirigenziali generali, incluso il segretario generale, in luogo della organizzazione in Dipartimenti, il numero totale - sommando le unità previste per i due nuovi Ministeri - delle posizioni dirigenziali di livello generale è 30, mentre l'organizzazione attuale del MIUR prevede 28 posizioni dirigenziali di livello generale, coprendo però sia l'Istruzione che l'Università e la ricerca.

**L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 51-bis"** reca l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Si ricorda che in virtù della [L. 508/1999](#), il [sistema AFAM](#) è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di belle arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di danza e di arte drammatica, dagli Istituti statali superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale.

Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle aree funzionali individuate dal capoverso "Art. 51-ter", eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'art.

1, co. 241, della [L.160/2019](#), e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 51-ter" elenca le **aree funzionali** in cui il nuovo Ministero dell'università e della ricerca esercita le funzioni di spettanza statale. Anche in questo caso, sono state riprodotte alcune aree già presenti nell'art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. 300/1999 e sono state legificate competenze descritte nel citato D.P.C.M. 140/2019, con riferimento al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca.

Le nuove aree funzionali<sup>3</sup> del MUR sono **22**, a fronte delle 17 previste nel d.lgs. 300/1999 nel testo anteriore alla riforma in commento:

1. compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;
2. istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (*e coreutica*) (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali. La disciplina attuale contenuta del D.P.C.M. 140/2019 a tali funzioni aggiunge anche la "vigilanza" e il "monitoraggio sulle attività di università e istituzioni AFAM", non riprodotte nel testo in commento;
3. valorizzazione del merito e diritto allo studio (tale area è attualmente ricompresa nelle competenze del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale per la formazione universitaria e Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica - art. 6 del D.P.C.M. 140/2019);
4. accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La "valutazione" in materia universitaria e nell'AFAM nell'attuale regolamento di organizzazione di cui al suddetto D.P.C.M. 140/2019 non ha una specifica menzione in termini generali ma è declinata in maniera circostanziata, con riguardo a specifiche attività di controllo o valutazione delle equivalenze dei titoli, tanto più che è previsto un richiamo ai rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Anche nella disposizione in commento (si veda il n.15) è espressamente citato tale rapporto con l'ANVUR. *Si valuti dunque un chiarimento circa la natura dell'attività di valutazione in questione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;*

5. attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
6. coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali.  
In proposito, il d.lgs. 300/1999 faceva riferimento non al "coordinamento e vigilanza" ma al "monitoraggio" degli enti di ricerca non strumentali;
7. completamento dell'autonomia universitaria;
8. formazione di grado universitario;
9. razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria;

<sup>3</sup> Anche in questo caso, nell'elenco si forniscono ulteriori specificazioni solo con riferimento ad aree funzionali non espressamente menzionate dal d.lgs. 300/1999.

10. partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione;
11. valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca;
12. integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;
13. coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
14. sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale.

Nel d.lgs. 300/1999 si faceva riferimento anche alla funzione "di indirizzo" però solo con riguardo alla ricerca aerospaziale. Attualmente, l'art. 1 della [L. 7/2018](#) ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato, allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al [d.lgs. 128/2003](#). L'art. 2 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), al quale spettano, tra l'altro, compiti di supporto all'indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia spaziale e aerospaziale;

15. cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) - *si veda il commento relativo al n.4;*
16. congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Il D.P.C.M.140/2019 attribuisce attualmente le funzioni di indirizzo dell'INVALSI e dell'INDIRE, relative allo svolgimento dei processi di valutazione e autovalutazione delle scuole al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, mentre quelle di vigilanza dell'INVALSI e dell'INDIRE al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca;

17. cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale - *si valuti se sostituire il termine "comunitario" con "europeo";*
18. promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;
19. finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009;
20. programmi operativi finanziati dall'Unione europea - *si valuti se specificare il carattere "nazionale" dei citati programmi operativi;*
21. finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica.

Tale area funzionale non compare espressamente nella normativa vigente. Si segnala comunque che in base all'art. 5, co.2, del D.P.C.M. 140/2019, presso l'attuale Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione (le cui competenze, come descritto in precedenza, vengono di fatto assorbite nelle aree funzionali del nuovo Ministero dell'istruzione) opera il Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica con compiti di supporto e proposta in



materia di diffusione, valorizzazione e sensibilizzazione verso la cultura scientifica nel settore dell'istruzione;

22. altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

L'**articolo 2, comma 2**, autorizza la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dal 2020, connessi alla maggiore spesa di personale per l'aumento di 2 posizioni di dirigente generale che si aggiungono a seguito della divisione dei due Ministeri.

L'**articolo 3** ripartisce le **strutture e gli uffici tra i due Ministeri**, tenuto conto, come già accennato, che attualmente presso il MIUR sono complessivamente operanti 3 Dipartimenti. In dettaglio, il **comma 1** assegna al Ministero dell'università e della ricerca le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo. *Si valuti se specificare che il personale cui si fa riferimento è quello che presta servizio a qualunque titolo presso il citato Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.*

Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al successivo comma 6, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, già previste dal vigente regolamento di organizzazione del MIUR e operanti presso il citato Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

In base al **comma 2**, al Ministero dell'istruzione sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie (*non si fa cenno alle strutture, a differenza del comma 1*), compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, presta servizio a qualunque titolo. *Anche in questo caso, si valuti se specificare che il personale cui si fa riferimento è quello che presta servizio a qualunque titolo presso il citato Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.*

Secondo il **comma 3**, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che attualmente ha carattere trasversale, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4 (che, procedendo alla ricognizione delle strutture, del personale e delle risorse, indicherà anche la data di decorrenza di tale trasferimento). Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4 (su cui si rinvia *infra*). Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio. Al riguardo, l'**articolo 4, comma 6**, stabilisce che la Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, attualmente incardinata presso il suddetto Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, continua ad operare come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca - fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4 - per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 – Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.

Le procedure di **ricognizione e trasferimento** delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie sono individuate con successivo D.P.C.M., da adottarsi entro il 30 aprile

2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione (**comma 4**).

Si tiene conto anche del personale già in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del decreto, personale che resta in tali posizioni pur essendo assegnato secondo le modalità previste dai commi 1-3 (**comma 5**). L'*iter* e i parametri per il trasferimento - che come già detto avverrà con D.P.C.M. nel quale sarà indicata la data di decorrenza del trasferimento stesso - sono i seguenti:

- viene pubblicato un apposito interpello, rispetto al quale vengono presentate le manifestazioni di interesse;
- si redige una graduatoria, secondo questi criteri, posti in ordine di priorità:
  - I. accogliamento delle manifestazioni di interesse;
  - II. precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio;
  - III. a parità di anzianità, precedenza al personale con minore età anagrafica;
- il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
- due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dell'organico di personale non dirigenziale previsto per il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali sono destinati al Ministero dell'istruzione e un terzo al Ministero dell'università e della ricerca.

Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, sempre nella misura di due terzi per l'Istruzione e un terzo per l'Università e la ricerca, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. *Si segnala che l'ultimo periodo del comma 4 è identico al penultimo.*

Il **comma 6** stabilisce il termine (**30 giugno 2020**) entro cui possono essere adottati i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con D.P.C.M., su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

Secondo il **comma 7**, la dotazione organica complessiva dei due Ministeri non può essere superiore a quella del MIUR alla data di entrata in vigore del decreto-legge, incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del [D.P.C.M. 155/2019](#).

Secondo la Tabella A allegata al D.P.C.M. 140/2019, la dotazione organica complessiva attuale del MIUR è pari a 6.419 unità di personale, di cui 441 dirigenti (inclusi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro) e 5.978 dipendenti non dirigenti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo (**comma 8**).

Inoltre, novellando l'art. 9, co. 11-ter, del [D.L. 78/2015](#) si attribuisce congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (oltre alle altre amministrazioni

consorziate, e in sostituzione del soppresso MIUR) il controllo analogo sul Consorzio interuniversitario CINECA, stabilendo anche che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sono adottate le modifiche statutarie conseguenti (**comma 9**).

L'**articolo 4** detta **norme transitorie** stabilendo che, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di riorganizzazione, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai DD.P.C.M. 140/2019 e 155/2019, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi (**comma 1**). Inoltre, nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in 130 unità per il Ministero dell'istruzione ed in 60 unità per il Ministero dell'università e ricerca. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione (**comma 2**), tenuto conto comunque che l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) esistente opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione (**comma 5**).

Sempre fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, i due Ministri assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali secondo modalità e procedure di cui all'art. 19 del [d.lgs. 165/2001](#). Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge (**comma 3**).

Fino alla data di decorrenza del trasferimento di strutture e personale, prevista dal citato D.P.C.M di cui all'art. 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare gli appartenenti al ruolo unico del personale dirigenziale, fermo restando quanto disposto dall'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del [d.lgs. 165/2001](#) (**comma 4**).

Tale ultima disposizione fa riferimento ai limiti e alla durata degli incarichi di funzioni dirigenziali attribuiti ai dirigenti non appartenenti al ruolo dell'amministrazione.

Il **comma 7** dispone che fino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono apportate le variazioni di bilancio, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca.

A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, co. 17, secondo periodo, della [L. 196/2009](#), secondo cui entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del [d.lgs. 279/1997](#).

Secondo tale disposizione, al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

Le **abrogazioni** previste dal **comma 10** sono:

- l'art. 75, commi 1 e 2, del d.lgs. 300/1999, che detta disposizioni di adeguamento dell'area dell'istruzione non universitaria relativa al MIUR, non più coerenti con il nuovo Capo XI, come novellato dall'art. 2 del provvedimento in esame;
- l'art. 76 del d.lgs. 300/1999, che detta disposizioni sulla trasformazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), già soppressi dall'art. 1, co. 611, della [L. 296/2006](#) in virtù della costituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS). Quest'ultima è stata a sua volta soppressa dall'art. 19, co. 11, del [D.L. 98/2011](#), che ha tuttavia confermato la soppressione degli IRRE;
- l'art. 77 del d.lgs. 300/1999, che detta disposizioni transitorie per l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), poi confluito nel MIUR;
- l'art. 88 del d.lgs. 300/1999, relativo all'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale, finora mai divenuta operativa;
- l'art. 1, co. 376, della L. 244/2007, secondo cui, come si è detto, il numero massimo di Ministeri è 13, mentre ora l'art.1 del provvedimento in esame lo fissa in 14.

Il **comma 12** prevede disposizioni in materia di controllo della regolarità amministrativo e contabile svolto sugli atti dei due nuovi Ministeri. Le relative funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale e sono, altresì, istituiti 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente, le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

L'**articolo 5** reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

L'**articolo 6** disciplina l'entrata in vigore.

*a cura di R. Di Cesare*